

2° SETTORE

Controllo società partecipate,
Affari Sociali

3° SETTORE

Coop. e Sviluppo Economico



COMUNE DI SCIACCA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

N.6 del 05/07/2019

Oggetto: ACQUISIZIONE QUOTE SOCIETARIE DELLA SOCIETA' SO.GE.I.R. SpA ATO AGI IN SOGEIR GESTIONE IMPIANTI SMALTIMENTO SPA DA PARTE DELLA S.R.R. AGRIGENTO PROVINCIA OVEST ATO 11.

*Assessore alle Finanze
Avv. Francesca Valenti*

*Il Responsabile del Settore 3°
Dott. Venerando Rapisardi*

*Il Responsabile del Settore 2°
Dott. Filippo Carlino*

I Responsabili dei Settore 2° e 3°

Premesso che:

- il Comune di Sciacca con atto n. 194 del 19/12/2002. ha deliberato la costituzione della società **SO.GE.I.R. SpA ATO AGI**, con sede in Sciacca Via Roma 5, Partita iva n. 02302610841, costituita in data 31 dicembre 2002, con atto del notaio Fanara in Porto Empedocle;
- lo stesso Comune di Sciacca con atto n. 22 del 05/04/2013 ha deliberato la costituzione della società **S.R.R. Agrigento Provincia Ovest ATO 11**, con sede in Sciacca Via Roma 13, partita iva n. 02733160846, costituita in data 26 novembre 2013, con atto del notaio Raso in Sciacca;
- la SO.GE.I.R.SpA ATO AG I ha costituito in data 07 luglio 2005, con atto del notaio Raso in Sciacca, la società di scopo **Sogeir Gestione Impianti Smaltimento SpA** con sede in Sciacca via Cappuccini n. 147, Partita iva n. 02415300843, per la gestione degli impianti di sua proprietà;
- la legge regionale n. 9 del 08 aprile 2010 art. 19 comma 1 stabilisce che "alla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e le società d'ambito costituite ai sensi dell'art. 201 del D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 sono poste in liquidazione"
- la SO.GE.I.R.SpA ATO AG I per effetto dello stato di liquidazione, deve alienare tutti i cespiti mobiliari e immobiliari e gli impianti che costituiscono il patrimonio;

Richiamati:

- la nota prot. n. 912 del 22/05/2019 del Presidente della SRR ATO n. 11, acquisita al protocollo generale n. 15683 del 22/05/2019, ad oggetto "trasmissione bozza delibera di consiglio comunale per acquisizione Sogeir Gisp SpA, con cui si trasmetteva:
 - bozza di delibera di consiglio comunale;
 - perizia di valutazione della Sogeir Gis SpA;
 - Verbale Assemblea dei soci della SRR ATO n. 11 del 06/02/2019;
- Le note dell'Ufficio di Gabinetto prot. n. 3055 del 03/06/2019 e 3105 del 04/06/2019 di trasmissione, agli uffici competenti, della documentazione sopra indicata per la predisposizione degli atti di competenza;

Visto il D.Lgs. 19-8-2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", pubblicato nella Gazz. Uff. 8 settembre 2016, n. 210, il quale, agli artt. 4 e 5, recita:

Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o

indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. *Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.”;

Art. 5. Oneri di motivazione analitica

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi (art. 5 comma 3 del D. Lgs. 175/2016) e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Considerato che:

- Sogeir Gestione Impianti Smaltimento SpA è al momento interamente partecipata dalla SO.GE.I.R.SpA ATO AG1 in liquidazione;
- Il Comune partecipa nella SO.GE.I.R.SpA ATO AG1 in liquidazione, società a totale partecipazione pubblica, nella misura del 28,17%;
- Sogeir Gestione Impianti Smaltimento SpA, come previsto dall'art. 3 dello Statuto, ha per oggetto sociale la Gestione ordinaria e straordinaria degli impianti attinenti lo smaltimento dei rifiuti di ogni tipologia;
- La società ha, altresì, tra l'altro per oggetto lo svolgimento delle attività di gestione e realizzazione di impianti di discarica di rifiuti solidi urbani ed assimilati, nonché di realizzazione di impianti destinati al trattamento dei rifiuti al fine di sviluppare il recupero di materia e/o energia ed il riciclaggio e la gestione dei relativi servizi;

Vista l'ordinanza del Commissario Straordinario del Libero Consorzio di Agrigento n. 1 del 02/06/2019 in materia di gestione integrata dei rifiuti, con particolare riferimento all'urgente passaggio delle quote della Sogeir Gis Spa alla SRR ATO n. 11;

Vista la nota prot. 717/19 del 13/06/2019, acquisita al prot. generale n. 18767 del 14/06/2019, di trasmissione della Relazione sulla Sogeir Gis Spa, a firma del Presidente Ing. Giuseppe Liotta;

Viste le note di sollecito (acquisite al prot. 19523 del 20/06/2019 e prot. 20265 del 25/06/2019) da parte del Commissario Straordinario del Libero Consorzio di Agrigento in merito all'approvazione delle delibere di Consiglio comunale sull'adempimento in esame;

Considerato che sulla base di quanto trasmesso dal Commissario Straordinario risulta urgente ed indifferibile l'adozione della proposta di che trattasi e pertanto risulta possibile anche in fase di gestione provvisoria, fase in cui si trova il Comune di Sciacca che ad oggi non risulta avere approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

Accertato che:

- il Comune di Sciacca con delibera dell'assemblea dei soci della S.R.R. Agrigento Provincia Ovest ATO 11 (società a totale partecipazione pubblica) del 06 febbraio 2019 ha deliberato il mantenimento della partecipazione nella società Sogeir Gestione Impianti Smaltimento SpA della SO.GE.I.R.SpA ATO AGI tramite acquisizione della stessa da parte della S.R.R. Agrigento Provincia Ovest ATO 11, rilevando in particolare che la società è costituita per l'erogazione di servizi di interesse generale e mantiene nei confronti dell'ente il requisito della strumentalità, per cui il Comune di Sciacca si avvale delle prestazioni della società per la gestione degli impianti di compostaggio e discarica di proprietà al 31,47% del Comune;
- non risulterebbe possibile una gestione diretta da parte del Comune, nè la stessa risulterebbe efficiente, in quanto le compagini societarie suddette operano per diverse amministrazioni comunali sfruttando in tal senso importanti economie di scala.
- Sogeir Gestione impianti Smaltimento SpA dalle verifiche effettuate risulta essere una società in house che possiede tutti i requisiti di cui all'art. 16 D.Lgs. 175/2016;

Dato atto che l'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 prevede che l'acquisizione di partecipazione da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite sono di competenza dei Consigli Comunali;

Visto l'art. 8 del D. Lgs 175/2016 avente ad oggetto "Acquisto di partecipazioni in società già costituite", il quale prevede, al comma 1, che le operazioni che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2;

Richiamate le considerazioni di opportunità e di merito per l'acquisizione delle quote azionarie ed in particolare:

- Sogeir Gestione impianti Smaltimento SpA è soggetto specializzato nella gestione degli impianti e servizi in esame;
- Sogeir Gestione Impianti Smaltimento SpA ha conseguito risultati positivi dalla gestione dei servizi in essere;
- a seguito della valutazione delle diverse modalità di gestione di cui all'art. 113 TUEL quella dell'affidamento in house è considerata la più appropriata in quanto risponde ai principi di economicità, efficienza ed efficacia così come previsto dall'art. 5 del d.lgs. 175/2016;
- altre e diverse soluzioni sono ritenute più complesse costose e inefficaci rispetto alla ipotesi prospettata;

Rilevato in particolare, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 175/2016, che:

- l'obiettivo dell'acquisizione di una quota di partecipazione in Sogeir Gestione Impianti Smaltimento SpA è quello di poter procedere all'affidamento della gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei 17 comuni facenti parte dell'ATO 11 alla stessa società, con la modalità dell'in house, così da garantire continuità, economicità, efficienza ed efficacia del servizio pubblico;
- l'Amministrazione comunale infatti ritiene opportuno, da un lato, valorizzare quelle forme organizzative e gestionali idonee a garantire al Comune un controllo diretto e stringente sulla gestione del servizio, dall'altro lato, utilizzare forme organizzative e gestionali già esistenti sul territorio e di comprovata efficacia ed esperienza nel settore di riferimento;
- Sogeir Gestione Impianti Smaltimento SpA è la sola società in house presente nel territorio che possa garantire, anche per la specificità del servizio, lo svolgimento del servizio di gestione degli impianti pubblici di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compostaggio e discarica, soprattutto dal punto di vista operativo-gestionale;
- la struttura della società Sogeir Gestione Impianti Smaltimento SpA è composta di personale tecnico e amministrativo proveniente dalla S.R.R. Agrigento Provincia Ovest ATO 11 qualificato e con esperienza decennale nella gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- questo è indice di sicurezza ed efficienza di gestione che porta, anche economicamente, al vantaggio di avere una struttura professionalmente preparata, con esperienza e procedure di gestione impianti ampiamente collaudate e subito operative in modo efficiente ed efficace;
- la gestione in house del servizio di gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani rappresenta un indubbio vantaggio per la collettività;
- Inoltre poiché il servizio resta gestito tramite società in house, resta in mano pubblica la possibilità di determinare le tariffe del servizio e di esercitare anche una calmierazione dei costi per l'utenza; il mantenimento dell'efficienza anche economica della società e la partecipazione che può esercitare l'amministrazione, sono di conforto per quest'ultima al fine del raggiungimento dell'equilibrio ottimale tra tariffe vantaggiose verso l'utenza e risultati economici;

- l'affidamento in house permette all'amministrazione di stipulare una concessione dei propri impianti per un lungo periodo, permettendo una gestione degli investimenti in manutenzione ed innovazione con orizzonte ampia, tale da garantire il mantenimento ottimale in efficienza ed un costante aggiornamento degli impianti ad un livello qualitativamente elevato, senza la necessità di del raggiungimento di un profitto nel breve-medio periodo, comportando così evidenti vantaggi sia economici che di immagine per l'amministrazione;

Tenuto conto che è a seguito di perizia di valutazione della Sogeir Gis SpA il valore complessivo delle azioni della Sogeir gestione Impianti Smaltimento SpA, interamente detenute dalla Sogeir Ato AG1 SpA in liquidazione è di euro 146.506,00 (centoquarantaseimilacinquecentoseieuro/00);

Ritenuto che, per tutto quanto sopra indicato, la gestione del medesimo servizio di più Comuni limitrofi e confinanti in una unica società sia la soluzione più rapida, economica ed efficace per erogare il servizio ai cittadini ed utenti, adeguandosi alla normativa esistente in materia di partecipate degli enti locali e di organizzazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica;

Dato atto che il Codice Civile consente e prevede operazioni di acquisizione aziendali, e che la stessa è necessaria per raggiungere l'obiettivo di una gestione efficace ed efficiente del servizio di gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei territori dei Comuni coinvolti nell'operazione;

Accertato che gli enti locali possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa e possono acquisire partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui al soprariportato art. 4, punto 2, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

Valutata, per le motivazioni in precedenza indicate, l'opportunità di gestire in house gli impianti pubblici di compostaggio e di discarica di proprietà dei comuni dei 17 comuni facenti parte dell'ATO AG1;

Accertato altresì che con la presente proposta si persegue, per le motivazioni in precedenza riportate, le finalità istituzionali richiamate dalla normativa sul Testo Unico delle Partecipate;

Tenuto conto che lo schema del presente atto deliberativo è soggetto a consultazione pubblica mediante pubblicazione ed è visibile nel seguente sito istituzionale dell'ente all'indirizzo <http://www.comune.sciacca.ag.it/>, così come previsto dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016;

Vista la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Reg.le 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le modifiche legislativi in materia di controlli sulle condizioni finanziarie degli Enti Locali apportate all'Ordinamento Finanziario (D. Lgs. 267/2000) con il D.L. 174 del 10/10/2012 conv. in Legge 213 del 07/12/2012;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica dei Dirigenti dei Settori 2° e 3° ognuno per la parte di propria competenza, e contabile di cui all'art. 53 della L.R. 142/90 recepita con L.R. 48/91;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Visti:

il D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

lo Statuto Comunale;

il vigente regolamento comunale di contabilità;

l'O.R.EE.LL;

PROPONE

1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare l'acquisizione delle quote societarie della SOGEIR SpA ATO AG 1 in Sogeir Gestione Impianto Smaltimento SpA da parte della S.S.R. Agrigento Provincia Ovest ATO 11, per la propria percentuale di proprietà del 31,47%;
3. La spesa per l'acquisizione della quota riguardante il Comune di Sciacca, pari ad euro 46.105,44, stante l'urgenza di intervenire, è da imputare al capitolo di spesa 13420/1 del bilancio dell'Ente 2018/2020, esercizio finanziario 2019 con successiva regolarizzazione contabile (giroconto), alla spesa in conto capitale;
4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016, l'acquisizione della partecipazione alla suddetta società è strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Sciacca;
5. Di dare atto che lo schema della deliberazione di Consiglio Comunale di cui al presente provvedimento, prima della sottoposizione dello stesso al competente Organo Consiliare, è stata sottoposta, per giorni 5, a forme di

consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 nonché al Revisore Contabile di questo Ente per il prescritto parere;

6. di dare atto che il presente atto sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Sciacca, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
7. Di trasmettere copia del presente atto deliberativo alla SRR per gli adempimenti di competenza;
8. Di trasmettere il presente atto di acquisizione alla Corte dei conti, a fini conoscitivi e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per i controlli di competenza;
9. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12 - comma 2° della legge regionale n° 44/91, stante l'urgenza di procedere come da solleciti provenienti dal Commissario Straordinario.

Sciacca, li 08/7/2019

Il Responsabile del Settore 3° n.q.
Dott. Venerando Rapisardi

Il Dirigente del Settore 2° n.q.
Dott. Filippo Carino

**PARERE DI REGOLARITA'
TECNICO AMMINISTRATIVA**

Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale n.48/91 e s.m.i.) parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di deliberazione n. 06 del 03/07/2019 di cui sopra.


Il Responsabile del Settore 3°

Dott. Venerando Rapisardi



Il Responsabile del Settore 2°

Dott. Filippo Carlino




Sciacca, li 08/07/2019

**PARERE DI
REGOLARITA' CONTABILE**

Si appone, (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale n.48/91 e s.m.i.) il parere **favorevole** di regolarità contabile sulla superiore proposta.

Il Responsabile del Settore 2°

Dott. Filippo Carlino



Sciacca, li 08/07/2019